



COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA N. 42

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta straordinaria pubblica in prima convocazione

DEL 13 Novembre 2013

**OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).
APPROVAZIONE TARIFFE 2013.-**

L'anno duemilatredici, addì tredici del mese di novembre alle ore 21.00 nell'Ufficio Municipale di Loreo, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri con numero 8290 in data 09.11.2013, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria per sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna. Eseguito l'appello iniziale risultano:

1	AMIDEI Bartolomeo	P	10	ERDMANN Stefania	AG
2	TREVISAN Emilio	P	11	BELTRAME Luciana	P
3	PASET Federico	AG	12	TUZZA Alessio	P
4	CAMISOTTI Tiziano	P	13	STIVANELLO Elmo	AG
5	PRETATO Paola	P	14	GASPARINI Moreno	P
6	CUCCHIARI Domenico	P	15	CHIARIELLO Luca Bernardino	P
7	GAZZOLA Ivana Vittoria	P	16	GALDIOLO Andrea	P
8	BELLATO Alberto	P	17	BORDINA Livio	P
9	TOMMASI Massimo	P			

Assiste alla seduta il ViceSegretario Comunale Sig. Dott. Dante Maria GIROTTO. Il Sig. Amideo Amidei nella veste di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara la seduta e designa scrutatori i consiglieri Bellato Alberto - Tuzza Alessio - Bordina Livio.

Relazione l'Assessore Tributi e Bilancio Paola Pretato:

Inizio questa relazione ricordando brevemente tutte le variazioni normative e chiarimenti intervenuti in tema di TARES:

Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66), coordinato con la Legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, recante: "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici". (*GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 73*);

Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2013), coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64, recante: "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli Enti Locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.". (*GU n.132 del 7-6-2013*);

Decreto-Legge 14 gennaio 2013, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 11 del 14 gennaio 2013), coordinato con la Legge di conversione 1° febbraio 2013, n. 11, recante: "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita' nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale." (*GU n.28 del 2-2-2013*);

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

Risoluzione n. 9/DF/2013 - Ministero dell'Economia e delle Finanze. (09/09/2013) Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Art. 5, comma 4, del D. L. 31 agosto 2013, n. 102. Modalità di riscossione del tributo. (*SUL VERSAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE STANDARD NEL 2013 - POSTICIPAZIONE DELLE RATE TARES RIFIUTI AL 2014*).

Risoluzione n. 42/E/2013 - Agenzia delle Entrate.(28/06/2013). Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Enti pubblici, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa e della maggiorazione - articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni

Risoluzione n. 37/E/2013 - Agenzia delle Entrate (27/05/2013) Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa e della maggiorazione - articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

Decreto 14 maggio 2013 Ministero dell'Economia delle Finanze - Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). (*GU n.116 del 20-5-2013*);

Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze, (28/04/2013) ad oggetto Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Imposta municipale propria (IMU) - Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall'art. 10 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35

L'articolo 14 del Decreto Legge 201/11 al comma 46 dispone la soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale (tia 1-tia2) sia di natura tributaria (Tarsu). A decorrere dal 1° gennaio 2013, il comma 1, definisce quindi l'istituzione in tutti i Comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (di seguito definita

TARES), svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

La tariffa prevista dal Decreto Legge n. 201/11 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27/07/1999 n.158 (**metodo normalizzato**) ed è dunque composta da “una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” (art. 14 comma 11 D.L. n. 201/11, formulazione già presente all’art. 3 comma 2 del DPR n.158/99).

L’applicazione tecnica del nuovo tributo resta comunque molto incerta poiché alcuni elementi della norma sono poco chiari e di difficile realizzazione. Da più parti (aziende di servizi, responsabili comunali, consorzi ecc) sono state avanzate richieste di rinvio della norma al 2014 con applicazione immediata invece della quota relativa ai servizi indivisibili.

Il rinvio al 2014 non è stato accolto ma è stato emanato dal Governo il D.L. n.35 dell’08/04/2013, convertito in Legge n.64 del 6 giugno 2013, con il quale è stata data la possibilità ai Comuni, con propria deliberazione, di determinare scadenze e numero delle rate del tributo anche nelle more della regolamentazione e di utilizzare ai fini del versamento delle prime due rate i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la Tia/Tarsu. Inoltre il decreto permette ai comuni di continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e stabilisce che la maggiorazione per servizi indivisibili prevista n.214/2011 è riservata allo Stato, non può più essere aumentata come prevedeva la legge a 0,40 €/mq e deve essere versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo. Da ultimo è stato emanato il D.L. 31/08/2013 n.102, convertito in L. il 28/10/2013, il quale dà la possibilità di inserire ulteriori riduzioni e agevolazioni e solo con la modifica apportata in sede di conversione (**28 ottobre**) optare per la modalità di calcolo delle tariffe già utilizzato per la tarsu, ma mantenendo numerosi vincoli introdotti dalla Tares, il più noto e importante il tributo sui servizi pari a 0,30 centesimi a mq. che lo Stato deve incassare entro il 16/12/2013, con l’onere a carico dei comuni di trasmettere conteggi e modello F24 al contribuente.

Nella perdurante incertezza normativa la simulazione e proposta tariffaria per l’anno 2013 del Comune di Loreo viene effettuata sulla base di quanto attualmente contenuto dai comma 1 al comma 47 dell’art. 14 D.L. n. 201/2011 e dall’art.10 commi 1-3 del D.L. n.35/2013.

Concludendo dopo i continui ritocchi sui parametri di calcolo, nel tentativo di ammorbidire i colpi su famiglie e soprattutto imprese dettati dall’abbandono della Tarsu, la legge di conversione del decreto legge 102 del 31 agosto 2013 (**28 ottobre**) ha previsto la possibilità di riapplicare la vecchia tassa anche per quest’anno, rimandando il problema al 2014. Non è chiaro, però, se lo potranno fare tutti, oppure se la possibilità sarà riservata ai Comuni che ancora non hanno approvato il bilancio come prevede una bozza di risoluzione dell’Economia non ancora pubblicata. Sono numerosi i punti interrogativi che gravano sulla finanza locale, IMU e trasferimenti statali, unica certezza è la maggiorazione Tares: in questo caso la cifra è conosciutissima 30 centesimi al metro quadrato di ogni immobile occupato, così come la scadenza di versamento il 16 dicembre.

Questa amministrazione alla luce del susseguirsi di continue modifiche della normativa dei tributi locali, non solo della TARES, ma anche dell’IMU, pensiamo all’esclusione dal pagamento dell’imposta in acconto per le abitazioni principali e dei terreni, e sembrerebbe anche del saldo, anche se la norma non c’è ancora e siamo a metà novembre, non può che scegliere di finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti, proprio anche per le contrazioni sulle entrate derivante dall’IMU e per i vincoli che il legislatore nazionale ci ha imposto con il patto di stabilità, con l’applicazione della TARES utilizzando il metodo normalizzato del DPR 158/1999, non potendo finanziare parte dei costi con altre entrate di bilancio. Si è cercato vista l’apertura, se pur tardiva della normativa, mi riferisco al DL 102, di introdurre al sistema normalizzato alcuni “correttivi” introducendo delle riduzioni per le attività più penalizzate dal nuovo sistema di calcolo e agevolazioni per le utenze domestiche.

Cedo, ora, la parola al Funzionario responsabile dell'ufficio tributi, che si è occupato, in collaborazione con l'amministrazione, a convertire la banca dati in uso all'ufficio e a formulare dopo varie simulazioni presentate alla giunta il piano tariffario oggetto del presente provvedimento.

1. Linee guida dell'attuale metodo tariffario

L'art. 1, D.P.R. n.158/1999, propone "il metodo normalizzato" per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.

La *tariffa di riferimento* rappresenta, come poi specifica l'art. 2, D.P.R. n.158/1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (art. 3, comma 1, D.P.R. n.158/1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una **parte fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, **riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti**, e da una **parte variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Le fasi a) e b), attengono al Piano Finanziario elaborato dal Gestore del Servizio, Ecoambiente, successivamente approvato dal Comune.

Le fasi c) e d) attengono, invece, alle delibere tariffarie.

2. Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche

Il Piano economico finanziario, come si è accennato sopra, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARES. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a *ripartire* i costi indicati dal Piano economico finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati dal Piano, tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art.4, comma 2, D.P.R. n.158/99), cosicché ne risulta la seguente quadripartizione

Tab. 1 – QUADRIPARTIZIONE DEI COSTI

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE
COSTI FISSI	Costi fissi CFd	Costi fissi CFnd
COSTI VARIABILI	Costi variabili CVd	Costi variabili CVnd

Le *utenze domestiche* sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e locali pertinenziali e/o accessori (unica eccezione i bed & breakfast).

Le *utenze non domestiche* riguardano tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, D.P.R. n. 158/1999:

- le attività commerciali, industriali, professionali e *produttive* in genere;
- le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n.138/1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Le *utenze domestiche* sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (all. 1, tab. 1a e 2, D.P.R. n.158/1999);

Le *utenze non domestiche* sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (all. 1, tab. 3a e 3b, D.P.R. n.158/1999).

Nella perdurante incertezza normativa la simulazione tariffaria per l'anno 2013 la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l'art.4, comma 2, D.P.R. n.158/1999, secondo "criteri razionali" e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche.

3. Definizione degli indici di produzione delle utenze domestiche

Il D.P.R. n.158/1999 individua le modalità di calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche definendola come il prodotto della quota unitaria Q_{uf1} (Euro/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento K_a che tiene conto della reale distribuzione delle superficie degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Pertanto per la parte fissa devono essere utilizzati obbligatoriamente i k_a fissati nella tabella 1 dell'Allegato del D.P.R. n. 158/1999.

Per la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, poiché rapportata alla quantità dei rifiuti prodotta da ciascuna utenza, il D.P.R. n.158/1999 stabilisce che, qualora gli Enti locali abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale dei singoli apporti di rifiuti, utilizzino questi dati sperimentali per la definizione dei coefficienti K_b in sostituzione di quelli di cui alla Tabella 2 dell'Allegato al Decreto stesso.

Il Comune di Loreo non disponendo di dati relativi a pesatura, sui diversi tipi di nuclei familiari, ha applicato i coefficienti medi K_b del D.P.R. n.158/1999. E' stato scelto di non applicare l'ulteriore riduzione facoltativa per l'unico occupante risultando già inclusa nella metodologia di calcolo prevista dal Dpr 158/1999. Con questi coefficienti, la differenza tra imposta sui rifiuti negli anni 2012 e 2013 si azzerra, per gli alloggi di circa 150 mq arrivando a ridursi per le abitazioni superiori a 150 mq. Nel regolamento per determinati nuclei familiari anche a unico occupante con più di 65 anni e un reddito ISEE fino a 7.200, è stata prevista una riduzione (art. 27). I coefficienti applicati creano invece un notevole aumento della tassa nelle categorie di utenze domestiche con cinque, sei o più occupanti che arriva in media a un aumento del 110%. Si è cercato di mediare questo aumento introducendo delle agevolazioni nel regolamento comunale per i nuclei familiari da cinque, sei e più componenti legandole al reddito ISEE (art. 27).

4. Definizione degli indici di produzione delle utenze non domestiche

1. Assegnazione delle utenze alle categorie non domestiche

In generale, l'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie previste dal DPR n.158/99, è stata effettuata con riferimento, al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla Camera di Commercio evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività o da altra iscrizione ai registri delle attività economiche o da altre classificazioni relative alle attività non economiche.

Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si è tenuto conto dell'attività principale o prevalente, così come definita dai criteri di catalogazione e classificazione standard del sistema ATECO.

2. Scelta degli indici kc e kd delle utenze non domestiche

Per la definizione degli indici di produzione delle utenze non domestiche si sottolinea quanto segue:

- le formule previste dal metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999 nella fattispecie delle utenze non domestiche, prevedono l'utilizzo di coefficienti che, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, correlano l'importo tariffario alla produzione dei rifiuti e ai metri quadri occupati dall'attività;
- il Metodo normalizzato all'art. 6 comma 2 prevede che gli Enti locali organizzino e strutturino sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze o qualora non si siano ancora organizzati applichino un sistema presuntivo.

Il Comune di Loreo, in assenza di sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, definisce i kd all'interno del valore minimo e massimo previsto dalla norma cercando di contenere per tutte le categorie gli aumenti tariffari.

Si precisa che le categorie di seguito elencate sono quelle indicate dal D.P.R. n.158/1999 per i Comuni con meno di 5.000 abitanti. Non è sempre stato semplice abbinare le attività ad una delle 21 categorie previste (ad esempio a Loreo vi sono due pizzerie al taglio è una categoria prevista nei comuni con più di 5000 abitanti, mentre nei comuni al di sotto no).

Nell'allegato n. 1, alla proposta di delibera, sono stati riportati i coefficienti kc e kd utilizzati per arrivare alle tariffe elaborate. Sono stati utilizzati i coefficienti kc e kd massimi per tutte le attività tranne per le categorie 16-17 e 20, che risultavano le più penalizzate per i quali i due coefficienti sono al minimo, e per regolamento è stata prevista anche una riduzione pari ad 1/3 sia della tariffa fissa che variabile. L'aumento è comunque considerevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, doveva cessare l'applicazione della:
 - o T.A.R.S.U. (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507);
 - o ADDIZIONALE ex-ECA - 5% - (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);
 - o MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA - 5% - (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);

VISTO l'art.10 commi 2 e 3 del Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2013 recante ulteriori disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ha previsto alcune deroghe stabilendo che:

comma 2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, operano le seguenti disposizioni:

- a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il

pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalita' di pagamento gia' in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n.201, del 2011;

d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma;

e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole: «890,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»;

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

DATO ATTO CHE :

- non risulta applicabile l'IVA "imposta sul valore aggiunto" sull'importo della tares, in quanto trattasi di tributo e non di corrispettivo;
- resta invece confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13;

CONSIDERATO CHE :

- il nuovo tributo si articola in due componenti:
 - o la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - o la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011;

PRESO ATTO che la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

IL legislatore è intervenuto nuovamente, modificando le norme sulla Tares con Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124, stabilendo all'art. 5:

comma 1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, puo' stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

- a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile ;
- b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 , che tengano conto altresì della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonche' introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

comma 2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: «19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

comma 3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

comma 4. Il comune predisporre e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

comma 4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

comma 4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia».

comma 4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, puo' determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche' la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo e' assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalita' generale del comune stesso.

PRESO ATTO che a seguito delle normative citate che si sono susseguite nel tempo, creando, non poche difficoltà dal punto di vista operativo, l'amministrazione ha proceduto con:

1. l'approvazione delle scadenze Tares 2013, deliberazione di C.C. n. 19 del 08.05.2013, prevedendo di definire per l'anno 2013 il versamento del tributo a titolo di acconto, commisurato alle tariffe Ta.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 27 aprile 2012, nr. 32 in due rate scadenti, il 30 giugno, il 30 settembre, pari al 75% del tributo calcolato secondo i parametri vigenti per la TaRSU e il pagamento della terza rata, con scadenza a dicembre 2013,

effettuata a titolo di conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013 ai sensi del decreto "Salva Italia" compresa la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui al comma 13 del decreto;

2. l'approvare del piano finanziario, deliberazione di C.C. n. 32 del 09 ottobre 2013, sulla base dei costi comunicati dall'Ente gestore che svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Loreo;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, il quale prevede che *"Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ..."*;

VISTO l'articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, la quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI l'art. 1, comma 381, della L. 24.12.2012, n. 228, che ha differito al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, termine successivamente prorogato in sede di conversione in legge del D.L. 35/2013 art. 10, comma 4-quater, al 30.09.2013, ulteriormente differito ancora una volta alla data del 30.11.2013 dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102 art. 8 comma 1, convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

CONSIDERATO che questa amministrazione ha stabilito di applicare il nuovo tributo calcolandolo, per la parte relativa ai rifiuti, per le singole utenze con i criteri usati oggi per determinare la TIA cosiddetta 1, utilizzando il metodo normalizzato dettagliato dal D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall'art. 14 comma 9 del D.L. 201/2011. L'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, per le motivazioni riportare nella relazione introduttiva dall'assessore ai tributi;

VISTO le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013 come risultanti dal prospetto allegato, allegato nr. 1;

CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 14 comma 13 del D.L. 201/2011, alla tariffa sopracitata i Comuni devono applicare una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, quali illuminazione pubblica, istruzione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc;

CONSIDERATO che per la sola annualità 2013, ai sensi dell'art.10 comma 2 lettere c) ed f) del D.L. 35/2013 la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato non può essere aumentata dal Comune, è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;

CONSIDERATO che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario, delle informazioni sull'utenza desumibili dalle banche dati tributarie;

RITENUTO di applicare, nella definizione della articolazione tariffaria 2013, l'impianto dei coefficienti previsti nell'Allegato B del "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 13.11.2013;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- ulteriori elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, ed in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale sono:

- la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte variabile e parte fissa così come desumibili dal piano finanziario proposto dal gestore già approvato dal Consiglio Comunale;

- la ulteriore ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali ed assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica;

- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti.

In attuazione delle scelte assunte è stata adottata l'articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

VISTO l'art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267

RITENUTO quindi, con il presente provvedimento, provvedere all'istituzione nel Comune di Loreo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo di cui all'articolo 14 de Decreto Legge n. 201 del 65.12.2011, convertito in legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il tributo assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di "pubblico interesse" comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Tributi, Personale in merito alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dell'Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile;

VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Comunale nell'ambito delle funzioni giuridico – amministrative, ai sensi dell'art.97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 10 - contrari n. 4 (Gasparini, Bordina, Galdiolo e Chiariello), astenuti nessuno, espressi dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

3. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013 comune risultanti dal prospetto allegato 1;
4. per l'anno 2013 il versamento del saldo sarà effettuato entro la data stabilita dal Ministero delle Finanze del 16 dicembre;
5. di trasmettere ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva per via telematica, come previsto dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Gasparini, Bordina, Galdiolo e Chiariello), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267, per poter procedere al calcolo e bollettazione del saldo Tares entro il 16.12.2013.